



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione I Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 98/2022 R.G. promossa da:

M

con indirizzo di

p.e.c riportato in atto di citazione;

ATTRICE

contro

DOVALUE S.P.A., (

con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di

costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Come da note di trattazione scritta depositate l'1 febbraio 2023

PARTE CONVENUTA

Come da note di trattazione scritta depositate il 3 febbraio 2023



MOTIVI DELLA DECISIONE

M , ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la doValue Spa, al fine di sentir dichiarare iniquo il compenso dalla stessa corrispostole in esecuzione dell'Accordo Operativo Notai e del correlativo Allegato A, sottoscritto con Unicredit Credit Management Bank (d'ora in poi per brevità UCCMB), alla quale erano poi succedute doBank Spa e la convenuta, in data 02.09.2013, rinnovato in data 28.10.2014 e successivamente di anno in anno sino al 15.12.2017, e avente ad oggetto la prestazione della propria opera professionale a supporto dell'attività giudiziale e stragiudiziale di recupero crediti "non performing" svolte da UCCMB e, conseguentemente, per sentir dichiarare nulle le clausole, in esso contenute, di cui agli artt. 4, 6, 7, comma 5, nonché la clausola di esclusiva emergente dalla lettura congiunta dell'art. 2 e dell'art. 10 e, conseguentemente, ferma restando la validità del contratto.

L'attrice ha avanzato anche domanda di determinazione dell'equo compenso spettantele, nel caso in cui fosse stata accolta la predetta domanda, per l'opera professionale complessivamente prestata in favore della società convenuta, sulla base dell'adozione, quale parametro di riferimento, in via principale, della "Tariffa regionale notarile" per le certificazioni notarili ipocatastali, elaborata dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia ed applicata fino all'entrata in vigore dell'Accordo Operativo e, in via subordinata, della tabella "Notai" allegata al D.M. 20.07.2012 n. 140.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha eccepito, in via preliminare di rito, il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che di ciascuno dei crediti oggetto di giudizio erano titolari diverse mandanti di doValue spa.

A migliore illustrazione di tale eccezione la convenuta ha rappresentato che essa cura per conto di diverse società titolari di crediti l'attività di servicer, avvalendosi di professionisti per tutte le attività giudiziali connesse al recupero dei crediti vantati dalle mandanti, cosicchè erano costoro ad essere tenute alla corresponsione degli importi maturati dai vari professionisti.



Dovalue ha anche eccepito la indeterminatezza della domanda attorea, perché non corredata dalla indicazione delle posizioni per le quali controparte aveva rivendicato il maggiore ed equo compenso.

La convenuta ha poi eccepito, in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da controparte in relazione agli incarichi già esauriti nel triennio precedente all'introduzione del presente giudizio.

Con riguardo al merito la convenuta ha assunto l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina sull'equo compenso ai sensi dell'art. 11 preleggi.

A suo dire infatti l'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, esteso, in quanto compatibile, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art.1 Legge n.81/2017 Jobs Act nel lavoro autonomo e agile, anche iscritti agli Ordini e Collegi, in difetto dell'espressa previsione della sua retroattività, è inapplicabile non solo ai rapporti giuridici già esauriti al momento della sua entrata in vigore di una legge, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in essere a quella data.

In via di mero subordine rispetto alla predetta eccezione, la convenuta ha poi dedotto l'inapplicabilità della normativa sull'equo compenso in riferimento agli incarichi già conclusi, quale quello oggetto del presente giudizio.

Ancora, a suo dire, tale disciplina non era applicabile al caso di specie in quanto, nonostante, l'Accordo Operativo fosse stato predisposto unilateralmente, non vi era stato, nel caso in questione, alcuno squilibrio contrattuale tra le parti e, quindi, un abuso di dipendenza economica perpetrata dalla banca ai danni della professionista e inoltre quest'ultima non aveva prestato nessuna opera di particolare importanza, con la conseguenza che l'Accordo Operativo sottoscritto dalle parti, era l'unica fonte normativa delle obbligazioni assunte dalle stesse.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, devono innanzitutto rilevarsi sia l'inammissibilità che l'infondatezza delle eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dalla convenuta.

Con riguardo alla loro inammissibilità deve infatti condividersi il rilievo attoreo che esse sono state sollevate all'atto della costituzione in giudizio, che, però, è stata pacificamente tardiva in quanto avvenuta il 9 aprile 2022 quando la prima udienza di comparizione era stata fissata per il 28 aprile.



L'eccezione di difetto di legittimazione passiva poi è comunque infondata in quanto l'Accordo Operativo Notai e il correlativo Allegato sulla misura del compenso era stato sottoscritto dall'attrice e da UCCMB, alla quale sono succedute dapprima doBank e poi doValue, ed era diretto a disciplinare un rapporto intercorrente esclusivamente tra i contraenti sia con riguardo alle prestazioni che dovevano essere rese dal professionista che con riguardo agli oneri economici conseguenti.

Ciò si evince chiaramente dal punto b) delle premesse dell'accordo quadro, nel quale viene chiaramente esplicitato che il soggetto interessato ad avvalersi della collaborazione del notaio, per poter realizzare al meglio la propria attività di recupero dei crediti propri o delle proprie mandanti, era Unicredit Credit Management Bank.

Inoltre, la clausola 5.2, se da un lato prevedeva modalità di fatturazione diverse per le pratiche di cui fosse stata mandante diretta UCCMB e per quelle in cui essa agiva per conto di terzi, dall'altro attribuiva comunque a UCCMB l'obbligo di provvedere alla liquidazione dei compensi relativi a tutti gli incarichi, previe le opportune verifiche.

E' parimenti infondata nel merito l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata dalla convenuta, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale eccezione "ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Pertanto, va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva nel caso di ammissione nel mancato pagamento, ovvero quando si ammetta di aver pagato una minor somma ritenuta dovuta rispetto a quella richiesta." (così ex plurimis Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 28305 del 15/10/2021).

Nel caso di specie la convenuta ha assunto proprio il comportamento contraddittorio sopra detto atteso che, al contempo, ha sostenuto di non aver corrisposto all'attrice quanto da lei richiesto a titolo di equo compenso.

Venendo al merito va disatteso l'ulteriore assunto di parte convenuta secondo il quale l'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 non è applicabile



retroattivamente, ossia ai contratti in essere al momento della sua entrata in vigore.

Infatti, esso, al pari delle due pronunce che la convenuta ha citato a sostegno di esso (Cass. n.7904/2020 e ordinanza del Tribunale di Lodi del 7 maggio 2021), non tiene conto di un particolare, opportunamente evidenziato dalla difesa attorea, ossia che l'art. 19-quaterdecies, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in l. 4 dicembre 2017, n. 172, nell'estendere la disciplina dell'equo compenso, con il limite della compatibilità, ai professionisti di cui all'art. 1 della l. 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti ad Ordini e Collegi (comma 2) al comma 3, ha stabilito che: "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", quindi a partire dal 7 dicembre 2017, con espresso divieto che, dall'attuazione delle disposizioni di cui si è detto, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Se quindi la norma da ultimo citata ha previsto esplicitamente l'applicabilità della disciplina in tema di equo compenso soltanto ai contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati con la P.A., dopo la data della sua entrata in vigore, se ne deve desumere, a contrario, che nei casi in cui non sia parte contraente la P.A., ma un "privato", come nel caso di specie, la norma è retroattiva, nel senso che viene in rilievo per i contratti che fossero ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Del resto, tale differenza di regime, come ha evidenziato la difesa attorea, si spiega con l'esigenza di non gravare le finanze pubbliche degli oneri economici derivanti dalla introduzione della nuova disciplina e della conseguente possibilità di dover rivedere le condizioni economiche degli accordi in essere.

Altra e distinta questione posta dalla difesa della convenuta, quale mera difesa, con conseguente palese infondatezza della eccezione di inammissibilità svolta sul punto dall'attrice, è quella della inapplicabilità della normativa sull'equo compenso agli incarichi già conclusi.



Orbene, essa risulta fondata alla luce del condivisibile rilievo di ordine teorico che, con riguardo ai contratti esauriti, poiché la nullità sopravvenuta incide sugli effetti e non sull'atto, non è possibile ipotizzare la nullità di clausole che abbiano esaurito i loro effetti.

Può poi escludersi che, secondo quanto sostenuto dalla difesa attorea nella memoria di replica alla conclusionale, la disciplina introdotta dall'art.13 bis della L.247/2012, postuli "la nullità delle clausole pattizie di determinazione del compenso sulla scorta di "presupposti, condizioni e facoltà" (quali la non equità del compenso che risulti non proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto ovvero rispetto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, comma 2), che erano immanenti nell'ordinamento in forza dell'art.2233 comma 2 c.c., dell'art.9 L.n.192/1998, nonché degli artt.1418 e 1419 c.c."

Infatti tale disciplina come contraddittoriamente riconosce la stessa difesa attorea, "ha un ambito oggettivo e soggettivo peculiare" e anzi ha per la prima volta definito, nel secondo comma, la nozione di equo compenso.

A indiretta conferma di tali conclusioni è opportuno evidenziare che l'art. 11 della nuova legge sull'equo compenso, la n.49/2023, entrata in vigore il 20 maggio, stabilisce che essa non si applichi alle convenzioni che oltre ad essere in corso, al momento della data della sua entrata in vigore, siano anche state sottoscritte prima di essa.

Sono quindi sottratti alla nuova disciplina i contratti che abbiano esaurito i loro effetti alla data del 20 maggio 2023.

E' evidente, allora, alla luce di tale premessa, che l'attrice, per potersi giovare della normativa sopra citata, avrebbe dovuto in primo luogo allegare e poi dimostrare che almeno una parte degli incarichi per i quali ha richiesto un equo compenso erano stati svolti sotto la vigenza dell'accordo giunto a scadenza il 31.12.2017 (non avendo la convenuta prestato adesione al suo rinnovo) ma ella non vi ha provveduto sebbene, sotto altra prospettiva, la convenuta avesse evidenziato la indeterminatezza della sua domanda già all'atto della sua costituzione in giudizio.



A tal fine sarebbe stata sufficiente la produzione delle parcelle emesse per le prestazioni rese in quel periodo e inviate alla convenuta in attuazione di quanto previsto dalla succitata clausola 5.2 dell'accordo quadro.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite l'assoluta novità della questione sottesa al presente giudizio, ovvero quella della applicabilità della disciplina in tema di equo compenso ai contratti esauriti, attestata dalla mancanza di precedenti editi, ne giustifica la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda attorea e compensa tra le parti le spese del giudizio

Verona 26/05/2023

il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

